

## VERBALE DI ACCORDO DI PROROGA DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Il giorno 10 aprile 2017, presso il Centro Congressi "Cavour" sito a Roma, in Via Cavour n. 50/a, si sono incontrati:

- MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Curno (BG) alla via E. Fermi, n. 4 e punti di vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentata da Alessandra Bergamo e Giuseppe Fornelli, assistiti da Confcommercio Bergamo nella persona di Enrico Betti (in seguito per brevità anche "la Società");
- Le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil rappresentate da Alessio Di Labio, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni oltre alle varie strutture regionali, territoriali e ad una rappresentanza delle R.S.A/R.S.U. di punto vendita (in seguito per brevità anche "le OO.SS." e, congiuntamente, "Le Parti").

### PREMESSO CHE

- La Società commercializza grandi e piccoli elettrodomestici e prodotti dell'elettronica di consumo (telefonia, informatica ed altro) e articoli affini e connessi, attraverso una rete di punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale;
- I punti vendita sopra indicati hanno una organizzazione autonoma in quanto svolgono un'attività idonea a realizzare un completo ciclo commerciale, unitamente ai lavoratori in forza in via continuativa;
- il CCNL applicato è quello per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;
- L'orario di lavoro contrattuale adottato in Azienda è diversificato a seconda dei lavoratori interessati ed è articolato secondo le seguenti modalità: 40 ore settimanali, 39 ore settimanali e 38 ore settimanali in funzione dei criteri di assorbimento dei Permessi Retribuiti previsti dal CCNL in relazione alle rispettive date di assunzione;
- La Società ha stipulato con le OO.SS. come sopra rappresentate, un primo contratto di solidarietà difensivo in data 26 maggio 2015, per 12 mesi, a partire dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 e contestualmente un accordo di mobilità non oppositiva, oltre che un accordo con il quale sono stati definiti incentivi a fronte di trasferimento volontario;
- Le adesioni al piano di mobilità non oppositiva registrate nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto che precede hanno consentito di ridurre significativamente il perimetro di applicazione del contratto di solidarietà, portando il numero di punti di vendita interessati da n. 96 a n. 35. Tale situazione veniva recepita nel nuovo contratto di solidarietà sottoscritto il 24 giugno 2015;



1



- In concomitanza con l'avvio della solidarietà, la Società ha intensificato il programma di ristrutturazioni e di rinnovamento – totale o parziale – dei propri punti vendita al fine di rilanciare il proprio business;
- Al piano di ristrutturazioni e rinnovamento di cui sopra si è affiancata la ripresa del piano di espansione e di investimenti. L'entità del piano, in termini economici e di innovazione, non ha precedenti nella storia dell'Azienda e rappresenta un momento unico ed irripetibile da cogliere per affrontare e risolvere la situazione di esubero;
- Le Parti, nel ritenere che il persistere di esuberi nei punti di vendita interessati dalla solidarietà richiedesse di individuare un insieme congiunto di strumenti utili ad affrontare e risolvere tale situazione di criticità, senza trascurare la limitatezza temporale degli interventi illustrati nei punti immediatamente precedenti, con l'obiettivo di risolvere tale problema, hanno definito di fare ricorso a riduzioni orarie, trasformazioni orarie definitive da full time a part time "incentivate", trasferimenti volontari "incentivati" e mobilità avente come unico criterio quello della non opposizione al licenziamento. Tale ultimo strumento è stato avviato, mediante apposita comunicazione, in data 1 giugno 2016 ed ha trovato conclusione in data 6 giugno 2016, a seguito di sottoscrizione di un verbale di accordo;
- Le Parti, hanno condiviso e formalizzato il ricorso agli strumenti delle riduzioni orarie e trasferimenti incentivati, di cui al precedente punto, mediante apposito accordo sottoscritto in data 31 maggio 2016;
- In data 27 giugno 2016, le Parti hanno sottoscritto verbale di proroga, a tutto il 30 aprile 2017, del contratto di solidarietà avviato nel 2015;
- Tutti gli accordi sottoscritti tra le Parti e di cui innanzi devono intendersi qui integralmente richiamati e confermati;
- Dal 1° luglio 2016 – primo giorno di proroga del contratto di solidarietà - ad oggi, i punti di vendita interessati da tale strumento sono passati da 27 (ventisette) a 17 (diciassette), come rappresentati nell'allegato "A", mentre gli esuberi – rispetto a quelli iniziali - risultano oggi essere pari a n. 125 F.T.E.;

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

1. Il Contratto di Solidarietà difensivo deve intendersi prorogato fino al 30 aprile 2018;
2. Il Contratto di Solidarietà interesserà complessivamente n. 17 (diciassette) punti vendita come rappresentati nell'allegato "A" ed il personale ivi impiegato, così come individuato nell'allegato "B" in cui si evidenziano, per provincia e reparti di appartenenza: qualifiche, date di assunzione, livello di inquadramento e regime orario di lavoro;
3. Nell'allegato "B" sono stati altresì indicati i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale che hanno carattere strutturale ai sensi dell'art. 3, c. 4, D.M. n. 94033/2016;

GA

4. Nei punti vendita in questione, gli unici lavoratori che non saranno interessati dal contratto di solidarietà saranno i Direttori, i Dirigenti e i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a n. 90 (novanta) giorni;
5. L'individuazione dei lavoratori da collocare in contratto di solidarietà sarà effettuata considerando le esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali; la rotazione della percentuale di contrazione dell'orario di lavoro terrà conto delle medesime esigenze e della fungibilità delle mansioni assicurando un'equa ripartizione dei carichi di lavoro e della riduzione oraria tra tutto il personale coinvolto anche attraverso le verifiche periodiche di cui al successivo punto n. 7;
6. Il contratto di solidarietà, ai sensi dell'art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 148/15 trova applicazione per 12 mesi decorrenti, per ciascuna unità produttiva, dall' 1 maggio 2017 al 30 aprile 2018. Fermo restando quanto indicato nei successivi punti 10 e 11, il Contratto di Solidarietà è rispettato laddove la riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori interessati, calcolata in media mensile sarà nella misura massima già indicata al punto n. 3 del verbale di accordo del 24 giugno 2015 e ridefinita, in data odierna, nella percentuale del 30%;
7. Le parti concordano che il C.d.S. è attuato nella percentuale, per ciascun territorio, come rappresentata indicativamente nella tabella allegato "A" e che, comunque, non potrà superare la percentuale massima di cui al punto precedente. A livello di territorio/punto di vendita verranno svolti incontri di verifica che potranno valutare modalità organizzative più efficienti e rispondenti alle esigenze dei lavoratori e del punto vendita nonché aggiornare la percentuale di riduzione oraria in rapporto alla dinamica dell'organico presente. In occasione dei suddetti incontri verranno anche monitorati i dati relativi all'applicazione locale (punto vendita e individuale) di quanto definito in relazione alla riduzione dell'orario di lavoro che verranno forniti mensilmente alla/e RSA di punto vendita;
8. La riduzione oraria si realizza con moduli orari standard, di norma di n. 4 (quattro) ore, compatibili con le esigenze di funzionamento e con la turnistica aziendale, che riguardano, indistintamente, personale a tempo pieno ed a tempo parziale; la percentuale di riduzione oraria sarà applicata nella stessa misura sia ai lavoratori full time che part time;
9. Le Parti prendono atto che il settore è caratterizzato da un picco dell'attività lavorativa che si realizza durante la stagionalità natalizia e, quindi, nel periodo dal 13 novembre 2017 al 14 gennaio 2018. Pertanto, nel predetto periodo si rendono necessarie soluzioni gestionali idonee a far fronte all'auspicabile picco di attività ispirate ai criteri di efficienza e sostenibilità economica che giustificano il presente accordo. L'Azienda, in funzione delle esigenze che dovessero emergere nei singoli punti di vendita interessati dal presente contratto, in tale periodo potrà richiamare in servizio il personale coinvolto nella solidarietà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro. Laddove l'impiego a tempo pieno del personale in solidarietà non sia sufficiente a fornire soluzioni efficienti per risolvere eventuali problematiche connesse al maggior carico di lavoro, le Parti convengono che

L'Azienda avrà la possibilità di ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato esclusivamente nel periodo sopra indicato, fermo restando un confronto sindacale a livello di punto di vendita;

10. Le Parti convengono, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, che l'Azienda potrà richiamare in servizio il personale coinvolto nella solidarietà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro, al verificarsi di dinamiche fisiologiche di natura organizzativa (ad esempio, sostituzione di personale assente per malattia, maternità, congedi parentali, infortunio, ferie o qualunque altra tipologia di assenza; variazione di turni di lavoro; incrementi di attività) e/o per importanti esigenze aziendali che possano realizzarsi nel corso di validità del presente contratto (ad esempio, ristrutturazione Punti vendita, campagne commerciali, eventi promozionali di Punto Vendita);
11. Le Parti concordano che quanto indicato ai punti n. 9 e n. 10 ha efficacia sostitutiva di tutte le norme insistenti sulle medesime materie derivanti dalla contrattazione collettiva e da qualsivoglia istituto normativo connesso e comporta la comunicazione al termine di ciascun periodo mensile ai competenti uffici del Ministero del Lavoro;
12. Le Parti concordano, nel rispetto delle previsioni legislative vigenti, che il personale interessato da eventi sospensivi del rapporto quali malattia, infortunio, maternità o qualunque altra tipologia di assenza, iniziati prima della effettiva applicazione della riduzione oraria di cui al presente contratto di solidarietà, potrà essere inserito nelle dinamiche di riduzione oraria e rotazione a far data dal rientro in servizio;
13. La predetta comunicazione, di cui al precedente punto n. 11 conterrà l'individuazione dei lavoratori interessati all'incremento dell'orario di lavoro, la maggiorazione oraria, le motivazioni del ricorso alla maggiorazione oraria e la determinazione dell'incremento orario verificatosi al termine di ciascun periodo di n. 4 (quattro) settimane;
14. Le Parti, nel rispetto delle previsioni legislative ed amministrative vigenti, evidenziano che i lavoratori chiamati a svolgere una prestazione di cui ai punti n. 9 e n. 10 del presente accordo determina il corrispondente aumento della retribuzione a carico del datore di lavoro maggiorato degli oneri contributivi;
15. L'Azienda si impegna ad anticipare la quota a carico INPS, relativamente al trattamento retributivo perso dai lavoratori coinvolti a seguito della riduzione del proprio orario di lavoro, provvedendo poi a recuperare la stessa una volta avvenuta l'approvazione da parte delle autorità competenti e dopo che sarà stata prevista la relativa autorizzazione;
16. Durante la vigenza del presente accordo e con riferimento ai Punti Vendita interessati, in linea generale, non sarà possibile per l'Azienda richiedere prestazioni di lavoro straordinario (eccezion fatta per quello avente carattere personale ed eccezionale secondo le vigenti normative di legge). Anche i lavoratori, nonché i loro responsabili, dovranno attenersi a quanto previsto dal presente



4



accordo, evitando assolutamente sulla base dei principi di buona fede e di leale collaborazione, l'effettuazione di lavoro non autorizzato;

17. Le misure parallele che la Società continuerà ad adottare per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali, sviluppando i percorsi avviati con il previgente contratto, sono le seguenti:

- I. un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi;
- II. processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture;
- III. piani di sviluppo e di espansione territoriale.

18. Vista la complessità dell'organizzazione del lavoro e le numerose sedi in cui è attivo il contratto di solidarietà, le Parti individuano in confronti a livello nazionale lo strumento idoneo per le verifiche sull'andamento dello stesso;

19. L'applicazione del Contratto di Solidarietà comporterà il riproporzionamento di tutti gli istituti legali e contrattuali alla effettiva prestazione oraria resa in ciascun mese, al netto dei periodi di solidarietà, eccezion fatta per il TFR (per quest'ultimo valgono le disposizioni di cui all'art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 148/15);

20. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Allegati:

- A) Elenco punti vendita interessati con individuazione della percentuale di riduzione oraria;
- B) Elenco nominativo lavoratori in solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto.

MEDIAMARKET S.P.A. con Socio Unico



Confcommercio Bergamo




Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucs Uil



ALLEGATO A

TERRITORIO	PUNTO VENDITA	% SOLIDARIETA' MEDIA
COSENZA	COSENZA	8%
SASSARI	SASSARI	19%
BARI	MOLFETTA	12%
GENOVA	GENOVA	10%
ROMA	ROMA 2	18%
	ROMA 3	
	ROMA 4	
	ROMA 5	
	ROMA LUNGHEZZA	
TORINO	TORINO 1	7%
	TORINO 2	
	TORINO 3	
	TORINO 4	
	TORINO 5	
CAMPANIA	CASERTA	18%
	NAPOLI 1	
	POMPEI	

GA

AM

J

CH

3

AB